



UNIONE MONTANA DI ARIZZANO E VIGNONE
Corso Roma, 1 - 28811 ARIZZANO(VB)
C.F.02440100036
Tel. 0323/551939 - PEC: umapv@pec.it

LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono
- Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente documento regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente documento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa, con esclusione di quanto specificato nel successivo punto 6.2;
 - b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
 - c) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti e pubblicati sul sito internet comunale

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. L'importo del buono spesa è fissato in € 50,00 settimanali per il primo componente del nucleo familiare, da integrare con € 25,00 settimanali per ogni ulteriore componente. In ogni caso, l'importo mensile non potrà superare € 780,00 complessivi. Qualora il nucleo familiare sia assegnatario di altro reddito e/o altra misura di sostegno al reddito, l'importo del buono verrà sommato a quanto già percepito dal nucleo medesimo e verrà riconosciuto nell'importo massimo necessario a raggiungere la somma massima complessiva di € 780,00.
2. I buoni erogati avranno singolo valore nominale di € 25,00.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29.03.2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
2. Ai fini dell'analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, concorreranno i seguenti criteri:
 - 1) Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;
 - 2) Nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL 18/2020;
 - 3) Nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;

- 4) Nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro;
- 5) Nuclei familiari segnalati dall'ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;
- 6) Nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell'ambito dell'analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell'Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.

3. La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello da approvarsi con Determinazione del Responsabile del Servizio e dovrà essere inviata a mezzo e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: protocollo@unione.arizzanoremenovignone.it, segreteria@comune.arizzano.vb.it, protocollo@comune.vignone.vb.it.

Per chi è impossibilitato all'invio telematico, sarà possibile contattare i seguenti numeri telefonici, dalle 8,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì:

0323 – 551939

0323 – 551070

4. Si specifica che l'accesso alla misura avverrà attraverso avviso aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Sarà redatto apposito Avviso pubblico per la presentazione delle istanze, secondo lo schema da approvarsi con Determinazione del Responsabile del Servizio. L'elenco dei beneficiari è approvato con Determinazione del Responsabile di Servizio.
2. I buoni verranno consegnati dal personale dell'Unione o dei Comuni aderenti, ovvero tramite i volontari all'uopo incaricati, previo appuntamento telefonico.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. I buoni spesa potranno essere spesi nei soli esercizi convenzionati. Prima di consegnare il buono spesa il beneficiario vi apporrà la data di utilizzo, il proprio nome e cognome e la firma.

2. Il buono spesa:

- dà diritto all'acquisto di soli prodotti alimentari e non comprende:
 - a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
 - b) alimenti e prodotti per gli animali;
 - c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
 - d) materiale di cancelleria
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l'Ente;
- non è cedibile;
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;

- comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
- il buono dovrà recare il nome e cognome e la firma del soggetto fruitore;
- il commerciante non accetterà buoni privi della punzonatura del Comune di Arizzano o del Comune di Vignone.

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l'importo indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.

Contestualmente alla fattura elettronica l'esercente dovrà produrre l'elenco dei prodotti alimentari forniti allegando il/i buono/i spesa in originale acquisito/i e copia dello scontrino per la verifica dei prodotti acquistati.

I rapporti con l'esercente sono regolati dallo schema di convenzione da approvarsi con Determinazione del Responsabile del Servizio.

Art. 7- Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8–Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Amministrazione provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposita convenzione con gli stessi.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 9- Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art.10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.